

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Patrizia CORONA | Presidente f.f. |
| - Avv. Carolina Rita SCARANO | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe ALTIERI | Componente |
| - Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI | Componente |
| - Avv. Stefano BERTOLLINI | Componente |
| - Avv. Giampaolo BRIENZA | Componente |
| - Avv. Francesco CAIA | Componente |
| - Avv. Aniello COSIMATO | Componente |
| - Avv. Donato DI CAMPLI | Componente |
| - Avv. Bruno DI GIOVANNI | Componente |
| - Avv. Vincenzo DI MAGGIO | Componente |
| - Avv. Daniela GIRAUDO | Componente |
| - Avv. Gabriele MELOGLI | Componente |
| - Avv. Francesco NAPOLI | Componente |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 12/04/2019, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Stefano Bertollini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per la rideterminazione della sanzione in mesi due di sospensione;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] veniva citato a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui alla seguente capo di incolpazione:

“1) violazione degli articoli 4 comma 2, 9 comma 1, 50 comma 1 del Codice Disciplinare Forense per aver falsificato, nell’atto di citazione datato 25 giugno 2015 da lui redatto, notificato e iscritto a ruolo, le firma dell’avv. [AAA], del sig. [BBB] e della signora [CCC];
2) violazione degli articoli 9 comma 1, 12, 26 comma 3 del Codice Disciplinare Forense per aver dato tardiva esecuzione al mandato difensivo ricevuto dai clienti, omettendo di predisporre e notificare nei termini riferiti ai clienti stessi l’atto di citazione datato 25 giugno 2015 predisponendo, a tale proposito, una fotocopia della relata di notifica con data falsa;
3) violazione degli articoli 9 comma 1, 12, 27 comma 6 del Codice Disciplinare Forense per non aver correttamente informato i clienti [BBB] e [DDD] circa lo stato dei ricorsi per decreto ingiuntivo che egli aveva avuto l’incarico di depositare nei confronti della ditta [ALFA] di [EEE];
4) violazione degli 12 e 26 comma 3 del Codice Disciplinare Forense per aver omesso di indicare nella vocatio in ius e di notificare l’atto di citazione datato 25 giugno 2015 alla dott.ssa [FFF] di cui pure nelle conclusioni viene chiesta la condanna al risarcimento del danno.

In Venezia, nell’ottobre dell’anno 2015”.

Il procedimento trae origine dall’esposto di data 17.02.2016 al COA di Venezia, con il quale i sig.ri [CCC] e [BBB] rappresentando quanto segue.

Insieme al proprio padre, il sig. [BBB] decideva di presentare querela avverso il personale sanitario che aveva avuto in cura sua madre, sig.ra [GGG], poi deceduta. In seguito alla richiesta di archiviazione del PM, veniva conferito mandato all’avv. [AAA], il quale proponeva opposizione all’archiviazione, determinando l’instaurazione del procedimento penale inerente i fatti denunciati, nel quale si costituiva parte civile soltanto il coniuge della defunta.

Nelle more del procedimento penale, il legale proponeva all’esponente di avviare una causa risarcitoria in sede civile, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore [GGG]; pertanto, a tal fine veniva sottoscritto contratto di conferimento di incarico professionale, nel quale veniva concordato un compenso pari ad € 5.000,00, oltre accessori per la fase di studio e di avvio della controversia, oltre all’ulteriore 10% di quanto eventualmente incassato in caso di risarcimento del danno. Tuttavia, poiché l’avv. [AAA] si occupava principalmente di diritto penale, comunicava al cliente che si sarebbe avvalso della collaborazione del collega Avv. [RICORRENTE] e, in data 12.05.2014, otteneva dal sig. [BBB] il pagamento della somma di € 7.295,60 quale fondo spese.

Nel medesimo periodo, l’esponente ed il suo socio [OMISSIS] [DDD] incaricavano l’avv. [AAA] di assistere in alcune iniziative penali da assumere contro la sig.ra [EEE], titolare della ditta [OMISSIS], accusata, tra le altre cose, di aver assunto condotte penalmente rilevanti e tali da arrecare ingenti perdite patrimoniali al sig. [BBB]. Dopo aver depositato que-

rela, l'avv. [BBB] suggeriva ai clienti di agire in via monitoria a carico della ditta [OMISSIS], indicando nuovamente il collega [RICORRENTE], al quale venivano conferiti due distinti incarichi e versati acconti per € 1.729,12 ed € 1.221,38. Poiché nell'ottobre 2015, poi, [BBB] e [DDD] apprendevano che la ditta [OMISSIS] era cessata, si rivolgevano all'avv. [RICORRENTE] per sapere se fossero state intraprese le iniziative necessarie a recuperare i loro crediti.

Soltanto a seguito di numerose richieste, l'avv. [RICORRENTE] trasmetteva copia di due ricorsi per d.i. recanti la data di redazione 30.06.2015, ma che gli esponenti rilevavano, invece, essere stati depositati il 12.10.2015, ossia dopo la cessazione dell'attività da parte della debitrice. Il sig. [BBB] insisteva anche per ottenere rassicurazioni in ordine alla causa civile di risarcimento del danno contro i sanitari, ottenendo, infine, una copia dell'atto di citazione riportante la data di sottoscrizione del 25.06.2015. L'atto in questione era corredato anche da un mandato sottoscritto dal [BBB] e dalla moglie [CCC], il primo in proprio ed entrambi quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore. Tuttavia, gli esponenti riferivano di non aver mai sottoscritto alcun mandato e che si trattava di firme apocrife. Una volta richiesta ed ottenuta copia del fascicolo relativo al giudizio, gli esponenti apprendevano non solo che l'atto di citazione era stato notificato soltanto ad ottobre 2015 e non nel mese di agosto 2015, come loro riferito dall'avv. [RICORRENTE], ma anche che constavano rilevanti errori procedurali rilevati dalle controparti, circostanza che avrebbe compromesso l'esito della causa.

In data 15.03.2016 l'avv. [RICORRENTE] faceva pervenire le proprie deduzioni difensive, ove chiariva i rapporti intercorsi con il sig. [BBB]; in particolare:

- quanto ai procedimenti monitori, l'avv. [RICORRENTE] ammetteva di aver ricevuto mandato a giugno 2015 e di aver depositato i ricorsi soltanto ad ottobre 2015, specificando che non era stato richiesto il deposito in tempi brevi. Al contrario, il legale negava di aver dichiarato ai sig.ri [BBB] e [DDD] di aver depositato gli atti prima di avervi effettivamente provveduto;

- in merito alla causa di risarcimento del danno, l'avv. [RICORRENTE] esponeva che la citazione era stata notificata ad ottobre 2015, dopo che l'esponente aveva mostrato una certa insistenza nella richiesta di aggiornamenti in merito a tale azione. L'incolpando ammetteva, tuttavia, l'apocrifia delle sottoscrizioni, compresa quella del collega [AAA], poiché in seguito alla redazione dell'atto, realizzava di non disporre dei mandati sottoscritti. L'avv. [RICORRENTE] respingeva l'accusa di aver falsificato la data di notifica della citazione, precisando di aver solo alterato la data sulla fotocopia di una delle cartoline, al fine di tranquillizzare il sig. [BBB]. Il legale tentava ulteriormente di legittimare la propria condotta riferendo che i documenti contraffatti non erano mai stati consegnati volontariamente ai clienti.

L'avv. [RICORRENTE] precisava, inoltre, di aver restituito all'esponente € 4.000,00 e che, dunque, nessun pregiudizio poteva ritenersi derivato dalla sua condotta.

Con delibera del 08.06.2018 il CDD approvava il capo di incolpazione sopra riportato, convocando il ricorrente per l'udienza del 06.07.2018:

L'incolpato rendeva le proprie difese in relazione alle singole contestazioni mosse nei suoi confronti:

- in relazione al capo sub 1), l'avv. [RICORRENTE] ammetteva di aver assunto una condotta "scelerata" e ribadiva di aver apposto firme false in quanto persuaso di aver smarrito il mandato, in realtà mai rilasciato dagli esponenti;

- in ordine al capo sub 2), l'incolpato ribadiva di aver modificato la data sulla fotocopia delle cartoline al solo fine di tranquillizzare il sig. [BBB], ma di non aver mai utilizzato detta copia, avendo realizzato nell'immediato che si trattava di un'idea malsana. Soltanto in seguito alla consegna del fascicolo all'esponente, avvenuta a causa del deterioramento dei rapporti legale-clienti, il sig. [BBB] rinveniva la copia modificate;

- circa il capo sub 3) l'avv. [RICORRENTE] precisava di aver fornito tutte le informazioni e gli aggiornamenti richiesti dal [BBB] sulle pratiche di recupero credito e che mai gli erano state rappresentate ragioni di urgenza;

- infine, con riferimento al capo sub 4), il legale affermava che la mancata citazione della dott.ssa [FFF] non era frutto un suo di errore o dimenticanza, ma che si trattava di una scelta processuale condivisa con i clienti.

Con delibera del 21.09.2018, notificata all'incolpato il 02.11.2018, l'avv. [RICORRENTE] veniva citato in giudizio per il 07.12.2018. All'udienza fissata per il dibattimento, poi, venivano acquisiti i documenti e raccolta la deposizione del sig. [BBB], mentre il successivo 25.01.2019 venivano ascoltati il testimone [AAA] e la sig.ra [CCC]. Infine, all'udienza del 12.04.2019 veniva escusso il testimone [DDD].

All'esito della discussione, il CDD, alla luce dei documenti acquisiti e delle deposizioni rese, rilevava non lievi violazioni dei generali canoni di correttezza, diligenza e competenza poste in essere nelle violazioni indicate nei capi nn. 1 e 3. Di contro, il collegio dichiarava il proscioglimento dell'incolpato per gli ulteriori addebiti.

Nello specifico:

Per quanto attiene l'elemento oggettivo degli illeciti sub 1 e 3, la sezione evidenziava che, per un verso, lo stesso incolpato aveva in più occasioni ammesso di aver apposto le firme apocrife. Per altro verso, le risultanze dibattimentali dimostravano la veridicità del contenuto dell'esposto in riferimento ai procedimenti monitori, per i quali non solo era stato chiesto all'incolpato di agire tempestivamente, ma era stato, altresì, versato un fondo spese. Parimenti, doveva ritenersi provato che l'avv. [RICORRENTE] avesse, in più occasioni,

rassicurato [BBB] e [DDD] circa l'avvenuto deposito, effettuato soltanto nel mese di ottobre 2015;

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, l'incolpato aveva riferito di essersi ritrovato, a partire dal giugno 2015, in una condizione di disagio, derivanti da pressioni a suo dire immotivate e continue ricevute dagli esponenti e di aver apposto le firme apocriefe per dare seguito alle pressanti richieste di agire. Così facendo non solo aveva ammesso la falsificazione delle firme, ma anche la consapevolezza di tale condotta, ovvero la *suïtas*, elemento psicologico sufficiente per far sì che gli illeciti disciplinari si intendano integrati.

Al cospetto di quanto precede, il CDD, valutato il comportamento complessivo tenuto dall'incolpato, l'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'avv. [RICORRENTE] e l'ammissione di responsabilità, irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre mesi per le sole violazioni di cui ai punti 1 e 3 del capo di incolpazione.

Nell'atto di impugnazione del ricorrente sono formulati i seguenti motivi:

Nel primo motivo di impugnazione, il ricorrente afferma che il giudizio del CDD, inerente alla sussistenza dell'illecito di contestato al n. 1 del capo di incolpazione, non sarebbe condivisibile. L'avv. [RICORRENTE] ribadisce che all'epoca in cui si apponeva le firme apocriefe, egli sarebbe stato convinto di aver già raccolto il mandato dagli esponenti e di averlo smarrito e che, soltanto successivamente, si sarebbe reso conto di essersi confuso con la procura sottoscritta per il recupero del credito del sig. [BBB] e [DDD].

Inoltre, a detta del ricorrente, la propria versione apparirebbe verosimile alla luce delle dichiarazioni rese dal sig. [BBB], il quale aveva confermato di aver intrattenuto con l'avv. [RICORRENTE] lacune conversazioni relative alla causa di risarcimento del danno; secondo l'impugnante, tanto basterebbe a dimostrare la volontà del sig. [BBB] di conferirgli l'incarico di avviare la causa civile.

Al cospetto di tali valutazioni, l'avv. [RICORRENTE] sostiene che la sua condotta non integrerebbe una violazione dell'art. 50 NCDF, il quale al fine di salvaguardare correttezza ed integrità del procedimento sanziona l'avvocato che, consapevolmente introduca nel giudizio documenti falsi, nel suo caso, il mandato con sottoscrizioni false, non sarebbe stato idoneo a falsare l'esito del processo, di talché la condotta a lui ascritta apparirebbe meno grave.

Con il secondo motivo di gravame, relativo al n. 3 del capo di incolpazione, il ricorrente sottolinea che il CDD non avrebbe ritenuto completamente condivisibili le affermazioni degli esponenti, ciononostante, il giudice disciplinare avrebbe comunque affermato la sua responsabilità professionale per non aver fornito informazioni ai clienti.

Ebbene, secondo l'avv. [RICORRENTE] non vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere provato l'addebito contestato, perché sebbene il sig. [BBB] avesse riferito di aver ricevuto

dal proprio legale alcuni messaggi relativi all'avvenuto deposito del ricorso nel giugno 2015, in realtà non vi sarebbe traccia scritta di tale corrispondenza. Peraltro, l'avv. [RICORRENTE] specifica anche che, all'epoca della sottoscrizione del mandato, si sarebbe anche riservato di valutare ulteriormente l'opportunità di intraprendere la strada del giudizio ordinario. Il tutto, comunque, senza che gli interessati lo vincolassero e delle tempistiche ovvero manifestassero la volontà di agire tempestivamente. Ad ogni modo, l'avv. [RICORRENTE] sostiene che la tardiva proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo non avrebbe arrecato alcun pregiudizio economico ai sig.ri [BBB] e [DDD].

Da ultimo, l'avv. [RICORRENTE] denuncia la circostanza che il CDD, nell'affermare la sua responsabilità disciplinare, avrebbe valorizzato la testimonianza dell'avv. [OMISSIS], benché soggetto non direttamente coinvolto nella vicenda del procedimento monitorio. Invero l'avv. [OMISSIS] si sarebbe limitato a rendere dichiarazioni su circostanze apprese solo indirettamente, siccome riferitigli dai sig.ri [BBB] e [DDD].

Nel terzo motivo di impugnazione, il ricorrente afferma di non aver violato alcuna norma deontologica e che, in ogni caso, la sanzione inflitta sarebbe eccessivamente gravosa, essendo stata comminata una pena " *oltremodo ingiustificata* ", siccome troppo gravosa rispetto alle circostanze che connotano la vicenda che lo vede protagonista.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione avverso la decisione del CDD Veneto è parzialmente fondata nei limiti che seguono.

A nulla valgono le argomentazioni addotte dall' Avv. [RICORRENTE] circa la violazione del capo 1 del capo d'incolpazione.

Il CDD ha coerentemente motivato la sua scelta poiché la valutazione disciplinare è avvenuta non solo in base alle dichiarazioni rese dall'esponente ma anche sulla scorta della documentazione in atti e sulle dichiarazioni rese dall'incolpato.

Incolpato, che non ha mai smentito i fatti illustrati nell'esposto ma che li ha rappresentati in un quadro autoassolutorio non condivisibile da questo giudice.

A tale riguardo confortano i precedenti giurisprudenziali (CNF N. 163/2021- N. 201/2021- N. 74/2021) i quali tutti offrono analoga chiave di lettura.

Quanto al merito dei fatti contestati con il primo capo d'incolpazione, appare con tutta chiarezza la responsabilità circa la violazione dei canoni di cui all'art. 9 C.D.F.

L'avv. [RICORRENTE] con il suo comportamento, ha violato quei principi di lealtà e correttezza posti a base del rapporto con il proprio assistito che deve contraddistinguere l'affidabilità della professione forense innanzi alla collettività (Conforme CNF n. 20/2019- n. 65/2022).

In base a tale principi quindi appare evidente, come l'incolpato non abbia improntato il rapporto con i clienti ai principi di lealtà e correttezza, ponendo in essere comportamenti che hanno gravemente compromesso l'immagine della classe forense avanti alla collettività. Principi che assicurano responsabilmente la funzione sociale che l'ordinamento attribuisce alla classe forense.

Di contro appare fondata l'impugnazione proposta dall'incolpato circa il capo d'incolpazione n. 3.

L'incolpato infatti ha fornito idonea dimostrazione delle interlocuzioni intercorse con l'esponente in ordine all'incarico, dimostrando di fatto di aver costantemente tenuto informato quest'ultimo circa lo stato della posizione affidata. Incarico comunque svolto in un ragionevole lasso di tempo comprendente le ferie agostane e senza che venisse fornita alcuna dimostrazione relativa ad una presunta urgenza riguardante la tempistica di esecuzione.

Ne consegue la necessità di rideterminare la sanzione, tenendo conto del proscioglimento rispetto al capo di incolpazione n. 3 e, dunque, riferendola al solo capo n. 1. L'oggettiva gravità della condotta accertata da un lato, l'assenza di procedimenti disciplinari e il comportamento complessivo tenuto dall'incolpato anche nel corso del procedimento disciplinare, consentono di ritenere congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 61 della l. n. 247/2012 nonché gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'avv. [RICORRENTE] riduce la sanzione inflitta, rideterminata nella sospensione dalla attività professionale per mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità d'informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione de degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 marzo 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria